



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

**Area Fisco, Partecipate, Privacy, Normativa, Controllo
di Gestione, Trasparenza, Anticorruzione
Ufficio Normativa d'Ateneo**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEL FARMACO E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE
(Classe L-29)**

(Emanato con decreto rettorale 5 febbraio 2021 n. 228)

INDICE

- Art. 1 - Principi Generali
- Art. 2 – Definizioni ed Abbreviazioni
- Art. 3 - Obiettivi del Corso di Laurea
- Art. 4 - Crediti formativi universitari (CFU)
- Art. 5 - Articolazione dei corsi di insegnamento e delle attività formative
- Art. 6 - Ammissione e Immatricolazione al Corso di Laurea
- Art. 7 - Modalità di accertamento della conoscenza della Lingua dell'UE diversa dall'Italiano
- Art. 8 - Piani di studio
- Art. 9 - Tutorato
- Art. 10 - Tirocinio Curriculare
- Art. 11 - Orario delle lezioni e di ricevimento degli studenti
- Art. 12 - Propedeuticità e frequenza dei corsi
- Art. 13 - Passaggi, Trasferimenti, Abbreviazioni, Iscrizioni ad anni successivi al primo per Rinuncia e Decadenza
- Art. 14 - Passaggi da Corso di Studio all'interno e dall'esterno al Dipartimento
- Art. 15 - Trasferimenti da altri Atenei
- Art. 16 – Abbreviazioni di corso
- Art. 17 - Iscrizioni ad anni successivi al primo per rinuncia o decadenza
- Art. 18 - Riconoscimento di titoli accademici stranieri
- Art. 19 - Ammissione a singole attività formative
- Art. 20 - Attività di recupero
- Art. 21 - Corsi intensivi
- Art. 22 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero
- Art. 23 - Verifica del profitto e commissioni
- Art. 24 - Attività formative per gli studenti non a tempo pieno
- Art. 25 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso", "fuori corso"
- Art. 26 - Rinuncia agli studi e Decadenza
- Art. 27 - Sospensione temporanea e interruzione programmata degli studi
- Art. 28 - Tesi di Laurea
- Art. 29 - Conseguimento del titolo di studio
- Art. 30 - Commissione e valutazione della prova finale
- Art. 31 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Principi Generali

1. Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute viene formulato sulla base dell'articolo 12 del Decreto 22 ottobre n. 270 e deliberato in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria, emanato



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

con decreto rettorale del 30 settembre 2013 n. 1986 e aggiornato al decreto rettorale 3 maggio 2019 n. 574, e nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

2. Il Regolamento è approvato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico, che ne verifica la conformità delle disposizioni con quelle del regolamento didattico di Ateneo e della normativa vigente, su proposta del relativo Consiglio di Corso di Studio in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute, previo parere del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione. Eventuali modifiche ai regolamenti sono approvate con le stesse modalità.
3. Il Regolamento specifica:
 - a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari (SSD) di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché l'elenco delle altre attività formative;
 - b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti formativi e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c. i curricula offerti agli studenti e le modalità di presentazione dei piani di studio;
 - d. la tipologia delle forme didattiche e delle prove di accertamento del profitto e della prova finale.
 - e. Il Regolamento sarà aggiornato dal Consiglio di Corso di Studio in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute con periodicità triennale o, ove necessari, in qualunque periodo.

Art. 2 – Definizioni ed Abbreviazioni

1. Ai sensi del presente Regolamento valgono le definizioni specificate all'art. 1 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. La composizione del Corso di Studio in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo. Alcuni aspetti relativi al funzionamento del Corso di Studio in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute sono inseriti nel Regolamento di Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione.
3. Nel presente Regolamento si intende:
 - a) **AA** per Anno Accademico
 - b) **CdS** per Corso di Studio
 - c) **CdS ISFPS** per Corso di Studio in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute
 - d) **CFU** per Crediti Formativi Universitari
 - e) **Consiglio CdS** per Consiglio del Corso di Studio in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute
 - f) **Coordinatore** per Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute
 - g) **Dipartimento FSSN** per Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
 - h) **ISFPS** per Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute
 - i) **Regolamento** per Regolamento Didattico del Corso di Studio in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute
 - j) **SSD** per Settore Scientifico Disciplinare
 - k) **Unical** per Università della Calabria

Art. 3 - Obiettivi del Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute ha come finalità la formazione di laureati che abbiano una adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici per il conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della classe L-29.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute hanno lo scopo di formare laureati che abbiano approfondite conoscenze delle caratteristiche e delle proprietà di specialità medicinali, di presidi medico chirurgici, di diagnostici e di prodotti per la salute e cosmetici. Ciò allo scopo di formare una figura professionale ben definita, quale quella dell'Informatore Scientifico del Farmaco, che trova occupazione nell'ambito dell'industria del farmaco e dei prodotti del benessere. I laureati in Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute potranno svolgere attività di informazione scientifica nei confronti degli operatori sanitari, nel settore sia pubblico che privato, secondo quanto prescritto dalla legislazione italiana e dalle normative della Comunità Europea. L'informatore scientifico del Farmaco, infatti, per conto di una industria farmaceutica, presenta periodicamente ai medici, ai farmacisti e ai veterinari le caratteristiche e le proprietà (composizione, caratteristiche tecnologiche, efficacia terapeutica, controindicazioni, modi d'impiego, posologia ottimale) delle specialità medicinali, e di ogni altra preparazione approvata dal Ministero della Salute, al fine di assicurarne il corretto impiego. L'informatore scientifico del Farmaco ha, inoltre, l'importante compito di raccogliere in modo capillare da parte degli operatori sanitari elementi sugli effetti terapeutici e collaterali dei farmaci e di trasmettere tali informazioni all'Azienda interessata o alle autorità preposte, al fine di promuoverne un costante miglioramento (Farmacovigilanza).
3. A tale fine, il progetto formativo prevede l'acquisizione di conoscenze di base concernenti discipline matematiche, informatiche e statistiche, biologiche e morfologiche, fisiche e chimiche, propedeutiche all'apprendimento delle discipline professionalizzanti. Queste ultime, relative a conoscenze chimico-farmaceutiche, farmacologiche, tecnologico-legislative, biochimiche, economiche e comunicazionali sono finalizzate, invece, all'ottenimento di competenze specifiche sui farmaci, sui prodotti utilizzati nella diagnosi, nella prevenzione e promozione della salute nonché al raggiungimento della padronanza, acquisita anche attraverso uno specifico tirocinio professionale, dei principi e delle tecniche di comunicazione scientifica nei suddetti ambiti.

Art. 4 – Crediti formativi universitari (CFU)

1. La durata normale del CdS ISFPS è di tre anni. Per il conseguimento del titolo di dottore in ISFPS occorre conseguire 180 CFU derivanti, per come riportato nel Piano di Studi, dalle seguenti attività: esami, tirocinio, prova finale.
2. Ad ogni attività formativa è associato un adeguato numero di CFU. Questo definisce la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative come previsto dall'ordinamento didattico del CdS ISFPS. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente. Ogni CFU corrisponde a 8 ore di lezione frontale o 12 ore di attività di laboratorio.
3. Il superamento della verifica del profitto relativa all'attività formativa singola o integrata consente allo studente di acquisire i corrispondenti CFU.
4. Nell'ambito delle attività a scelta autonoma dello studente, Il Consiglio CdS può riconoscere le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Ai fini del riconoscimento dei CFU, tali conoscenze e abilità devono essere coerenti con gli obiettivi formativi specifici riportati nell'ordinamento didattico CdS ISFPS.
5. Il numero massimo di CFU riconoscibili non può comunque essere superiore a 12.

Art. 5 - Articolazione dei corsi di insegnamento e delle attività formative

1. Il Manifesto annuale degli Studi (Allegato 1) e gli insegnamenti attivi ed erogati (Allegato 2) nel CdS ISFPS sono pubblicati sul portale del Dipartimento FSSN.
2. L'attività didattica viene erogata secondo quanto stabilito dal Calendario Accademico approvato in Consiglio di Dipartimento FSSN e pubblicato sul sito web del Dipartimento FSSN. Essa è suddivisa in due periodi (semestri) ed articolata su 14-15 settimane per ciascun periodo. Per ogni anno



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

accademico sono previste due sessioni di esami ordinarie, una sessione di recupero e due sessioni straordinarie di esame, riservate a studenti fuori corso e laureandi.

3. Le attività formative organizzate e previste dal Dipartimento FSSN sono: corsi di insegnamento, seminari, attività esercitazionali, attività di tutorato, attività di tirocinio, attività di stage svolte anche all'estero, attività per l'espletamento della tesi, corsi intensivi, corsi intensivi esercitazionali.
4. Ciascun insegnamento è associato ad almeno 6 CFU ed è formato da uno o più moduli, con unità didattica minima di 3 CFU. I moduli che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali saranno impartiti in non meno di due giorni settimanali. I moduli che prevedono più di 5 ore di lezione settimanali saranno impartiti in non meno di 3 giorni settimanali.
5. Ogni attività formativa è oggetto di verifica, che può essere condotta anche in lingua inglese. Per ciascuna attività formativa è nominata una commissione di esame
6. Il Consiglio CdS può proporre al Dipartimento FSSN lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, in base al numero degli iscritti, alla disponibilità di risorse e strutture didattiche.
7. Il Consiglio CdS può proporre al Dipartimento FSSN la mutuaione di insegnamenti anche appartenenti a classi diverse, fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento.

Art. 6 – Ammissione e Immatricolazione al Corso di Laurea

1. Il numero dei posti disponibili al primo anno e le modalità e i termini dell'immatricolazione vengono definiti annualmente dal bando di ammissione ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Unical.
2. Per essere ammessi al CdS ISFPS occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria di durata quadriennale o quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Gli studenti stranieri che fanno richiesta di iscrizione e che rientrano nell'ambito della riserva del 10% sono sottoposti alla prova di verifica della conoscenza della lingua italiana e sono esonerati dal test di verifica delle conoscenze iniziali.
4. Per l'ammissione al CdS ISFPS, i candidati dovranno obbligatoriamente seguire le modalità di partecipazione riportate annualmente nel bando di ammissione.
5. L'immatricolazione segue le modalità riportate nella scheda Scheda Unica Annuale (SUA) del CdS ISFPS.
In breve:

FASE 1 - Ammissione Anticipata

Per l'ammissione al CdS ISFPS, i candidati dovranno sostenere il Test On Line-Cisia Farmacia (TOLC-F). Il TOLC-F consiste in una prova online in presenza (o a distanza in caso di emergenza) composta da 50 quesiti suddivisi in 5 sezioni (Matematica, Fisica, Biologia, Chimica e Logica).. I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria del test acquisiscono il diritto a iscriversi al CdS ISFPS secondo le modalità e i termini riportati nel bando di ammissione e non avranno alcun Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).

Allo scadere del termine fissato per l'immatricolazione dei vincitori, la copertura di eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso lo scorrimento della graduatoria fino all'esaurimento della stessa. I posti eventualmente non assegnati andranno a incremento nella FASE 2 Ammissione Standard.

FASE 2 Ammissione Standard

Nella Fase 2, i posti saranno attribuiti a seguito di una graduatoria di merito stilata per il CdS ISFPS secondo la votazione di diploma conseguita dal candidato. A parità di punteggio, prevale la minore età. Saranno dichiarati vincitori i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili per il corso di laurea, ricopriranno una posizione utile in graduatoria. Gli studenti iscritti mediante la FASE 2 saranno obbligatoriamente sottoposti a test non selettivo di verifica delle conoscenze iniziali qualora non avessero superato in precedenza il TOLC-F. Eventuali carenze riscontrate nel test non selettivo comporteranno l'obbligo di frequenza di attività didattiche di recupero organizzate all'uopo dal Dipartimento FSSN (Obblighi Formativi Aggiuntivi OFA) al termine delle quali verranno effettuate delle



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

prove di verifica. Informazioni dettagliate sugli OFA e sui corsi di recupero nonché sull'estinzione degli OFA saranno rese note sul sito web del Dipartimento FSSN. Gli studenti che non abbiano estinto gli obblighi formativi nell'arco del primo anno non potranno sostenere gli esami previsti al secondo anno di corso.

FASE 3 - Ammissione Ritardata

Al termine delle fasi di scorrimento della graduatoria della Fase 2, i concorsi possono essere riaperti, per la partecipazione alla Fase 3. I posti saranno attribuiti a seguito delle graduatorie di merito stilate secondo i criteri previsti per la Fase 2. A parità di punteggio, prevale la minore età. Saranno dichiarati vincitori i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili per ciascuno dei corsi di laurea, ricopriranno una posizione utile in graduatoria. L'accesso mediante la Fase 3 comporta l'attribuzione d'ufficio di OFA che potranno essere colmati con le stesse modalità descritte in Fase 2. Gli studenti che non abbiano estinto gli obblighi formativi nell'arco del primo anno non potranno sostenere gli esami previsti al secondo anno di corso.

Art. 7 – Modalità di accertamento della conoscenza della Lingua dell'UE diversa dall'Italiano

1. La lingua europea prevista dall'ordinamento didattico del CdS ISFPS è la lingua Inglese. I CFU corrispondenti a questo insegnamento verranno attribuiti allo studente solo previo superamento di un esame di verifica del profitto.

Art. 8 - Piani di studio

1. Per piano di studi si intende l'insieme delle attività formative previste nel percorso formativo triennale dal CdS ISFPS. Ogni attività formativa, è caratterizzata da un ambito disciplinare e da un settore scientifico disciplinare (SSD), nonché da un numero di CFU che definisce il carico di lavoro dello studente. Il piano di studi prevede l'acquisizione di 159 CFU associati ad esami curriculari obbligatori, 3 CFU per attività di Tirocinio Curriculare, 6 CFU derivanti dalla Prova Finale e 12 CFU per "attività formative a scelta dello studente" per un totale di 180 CFU. Eventuali CFU eccedenti si inseriranno come CFU fuori piano di studi.
2. All'atto dell'Immatricolazione allo studente verrà assegnato d'ufficio un piano di studi statutario nel quale non sono definiti i 12 CFU delle "attività formative a scelta dello studente" (Art. 4, comma 4). Per tale motivo e a partire dal secondo anno, ogni studente dovrà presentare, un piano di studio nel quale definire tali attività.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno e a partire dal secondo anno di iscrizione, gli studenti possono presentare, nelle modalità indicate sul portale del Dipartimento un piano di studio che individui gli insegnamenti a scelta dello studente ed eventuali insegnamenti aggiuntivi che lo studente ritenga utili per la propria formazione. Gli insegnamenti aggiuntivi che eccedono la proposta didattica del CdS ISFPS e inseriti come CFU fuori piano non contribuiscono alla costituzione della media ponderata su cui la Commissione di esame di laurea baserà la valutazione finale.
4. Nello stesso piano di studi lo studente dovrà fare anche l'eventuale opzione per la frequenza nella qualità di studente "con impegno non a tempo pieno". Lo studente che sceglie questo percorso formativo deve produrre un piano di studi individuale per gli anni a seguire che intende frequentare da studente con impegno non a tempo pieno, fino a completamento dei 180 CFU, come previsto per il conseguimento del titolo finale.
5. I piani di studio sono approvati dal Consiglio CdS, a seguito di istruzione da parte di un'apposita Commissione nominata dal CdS ISFPS, e trasmessi alla Segreteria Studenti del Dipartimento entro il 30 novembre. Lo studente "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" o "fuori corso", in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative i cui CFU non siano stati ancora acquisiti.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

6. Solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi, ancorché erogate in convenzione, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di Ateneo, possono essere riconosciute come equipollenti a lezioni o seminari delle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative.
7. I CFU relativi alla conoscenza di lingue straniere possono essere riconosciuti in forme regolamentate dal Consiglio CdS sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, competenti per ciascuna delle lingue.

Art. 9 – Tutorato

1. Il CdS ISFPS istituisce un servizio di tutorato per gli studenti con l'obiettivo di orientare e assistere gli studenti, sostenere lo studente immatricolato nei primi mesi dell'esperienza universitaria, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
2. Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore.
A ciascuno degli studenti è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al CdS ISFPS, secondo le modalità stabilite dal Coordinatore. Dall'attività di tutorato sono esonerati i docenti che svolgono l'attività di Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Direttore di Scuola di Specializzazione, Direttore di Dottorato di Ricerca.
3. L'attribuzione del tutor è effettuata entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo. L'elenco delle attribuzioni è comunicato agli studenti sul Portale del Dipartimento.

Art. 10 - Tirocinio Curricolare

1. Il percorso formativo del Corso di Laurea in ISFPS prevede lo svolgimento di attività di tirocinio definito "Tirocinio Curricolare" volto al completamento della formazione dello studente. Tale attività di tirocinio deve essere svolta presso Aziende Pubbliche o Private con cui l'Università della Calabria ha stipulato convenzioni, qualora queste soddisfino i requisiti formativi specifici del Corso di Laurea. Responsabile delle attività di Tirocinio curricolare è il Coordinatore il quale può delegare altro professore o ricercatore scelta tra i membri del consiglio di corso di studio, che proporrà agli studenti le offerte disponibili e regolerà e indirizzerà le richieste degli stessi.
2. Per poter presentare domanda di svolgimento di Tirocinio Curricolare gli Studenti devono aver maturato un numero di crediti pari a 110 CFU.
3. L'attività di Tirocinio Curricolare, che comporta l'acquisizione di 3 CFU, deve essere espletata durante il terzo anno, ha una durata di 90 ore, e deve essere certificata dalla struttura ospitante. È facoltà dello studente prolungare l'attività di Tirocinio Curricolare dedicando a tale scopo ulteriori 3 CFU fra quelli previsti per le attività formative a scelta dello studente.
4. La registrazione dell'attività di tirocinio sarà effettuata al completamento dello stesso dal Coordinatore, previa valutazione positiva della struttura ospitante, mediante giudizio di "idoneo / non idoneo".
5. Il Regolamento del Tirocinio Curricolare, le note operative e la relativa modulistica sono riportate sul sito web del Dipartimento FSSN alla pagina "Tirocinio"
(https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/areastudenti/tirocinio/).

Art. 11 – Orario delle lezioni e di ricevimento degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti, per chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. Il docente dà comunicazione, pubblicata sul sito web di Dipartimento, dell'orario di ricevimento prima dell'inizio di ogni periodo didattico. Dell'eventuale assenza per ragioni urgenti e impreviste egli dà tempestiva comunicazione sul proprio sito telematico.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2. Il Dipartimento, non meno di 1 mese prima dell'inizio di ciascuno dei periodi didattici, predispone il relativo orario delle lezioni. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di ricevimento degli studenti da parte dei docenti sono resi pubblici sul Portale del Dipartimento FSSN, a cura degli Uffici dipartimentali.
3. Il Direttore di Dipartimento è responsabile della predisposizione dell'orario delle lezioni, della pubblicizzazione di questo e dell'orario di ricevimento degli studenti da parte dei professori.

Art. 12 – Propedeuticità e frequenza dei corsi

1. Nel rispetto dell'obbligo di frequenza previsto dallo Statuto dell'Unical, lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente a tutte le attività formative previste dal CdS ISFPS cui è iscritto. Tale regola si applica anche agli studenti ai quali sono stati assegnati CFU integrativi in seguito ad accettazione di istanze di passaggio, trasferimento, abbreviazione e iscrizione successiva al primo.
2. La frequenza alle lezioni e alle altre attività formative viene considerata assolta qualora si raggiunga un valore del 60% delle ore previste. La modalità di accertamento della frequenza è demandata al titolare di ciascun corso o modulo didattico. Il docente provvederà ad attestare la frequenza su apposito elenco fornito ad inizio di ogni semestre dalla segreteria didattica e a riconsegnare il documento compilato a fine semestre allo stesso ufficio. L'attestazione di frequenza potrà anche avvalersi di strumenti telematici.
3. Lo studente può avere accesso alle attività laboratoristiche dei corsi esercitazionali per un solo anno accademico.
4. Le propedeuticità sono fissate dal Consiglio CdS e indicate nel Manifesto annuale degli Studi (Allegato 1).

Art. 13 - Passaggi, Trasferimenti, Abbreviazioni, Iscrizioni ad anni successivi al primo per Rinuncia e Decadenza

1. Oltre le modalità previste all'Art. 6, l'iscrizione al CdS ISFPS si effettua secondo la seguente priorità di modalità:
 - a) Passaggi di CdS all'interno del Dipartimento (passaggi interni)
 - b) Passaggi da CdS all'interno dell'Ateneo (passaggi esterni)
 - c) Trasferimenti da altro Ateneo (Trasferimenti)
 - d) Iscrizioni ad anni successivi al primo di richiedenti in possesso di un titolo di studio universitario (Abbreviazioni), o che abbiano sostenuto CFU e che abbiano rinunciato agli studi o siano stati dichiarati decaduti.
2. Una commissione, nominata dal Consiglio CdS, analizza la coerenza dei contenuti delle attività formative svolte dagli interessati nella precedente carriera con gli obiettivi formativi del CdS ISFPS, prima della discussione ed eventuale approvazione in Consiglio CdS.
3. Sulla base delle domande pervenute, il Consiglio CdS stila una graduatoria idonea a coprire i posti resi disponibili nei limiti del numero programmato per ogni anno di iscrizione. La graduatoria sarà stilata secondo la modalità di iscrizione e i seguenti criteri:
 - a) numero di CFU riconosciuti; a parità di CFU:
 - b) media ponderata dei voti degli esami riconosciuti
 - c) minore età anagrafica.
4. L'anno di iscrizione proposto terrà conto del numero di CFU convalidati e comprensivi degli esami a scelta compreso tra 12 e 79 per il secondo anno, tra 80 e 120 per il terzo anno. L'accesso agli esami degli anni successivi al primo è subordinato alla autocertificazione dell'estinzione degli OFA (*vedi*: art. 6, comma 5).
5. Le attività didattiche sostenute in carriere riconducibili ad Ordinamenti Didattici ante riforma (che non prevedano SSD e CFU) potranno essere riconosciute o convalidate per un peso pari a 6 CFU per i corsi



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

di durata semestrale e di 12 CFU per i corsi di durata annuale.

Art. 14 - Passaggi da Corso di Studio all'interno e dall'esterno al Dipartimento

1. Per richiedere il passaggio, lo studente deve compilare la domanda in ingresso tra il 1° agosto e il 10 settembre sull'apposito sistema Web predisposto dall'Ateneo, corredata da un'autocertificazione attestante per ogni esame sostenuto il SSD, il numero di CFU, il voto e la data di conseguimento. Il Consiglio CdS provvederà alla valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso di una adeguata preparazione iniziale. La domanda completa dovrà essere consegnata agli uffici del CdS entro gli stessi termini.
2. Le attività formative conseguite nella precedente carriera possono essere utilizzate anche per il riconoscimento parziale (non meno del 50%) di attività formative del CdS ISFPS. Il passaggio di corso potrà essere riconosciuto in presenza di almeno 12 CFU, convalidati come curriculari o "esami a scelta dello studente" in Consiglio CdS. Le attività formative riconosciute non potranno essere successivamente eliminate dal proprio piano di studi.
6. La commissione, sulla base della documentazione prodotta dallo studente, propone (o meno) l'accoglimento della richiesta di passaggio, l'anno di corso a cui lo studente può essere iscritto e il corrispondente manifesto degli studi.
7. Entro il 30 settembre il CdS ISFPS dovrà esprimersi e successivamente lo studente dovrà perfezionare la sua iscrizione al nuovo CdS entro il mese di ottobre.
8. Ulteriore modalità di passaggio all'interno del Dipartimento è quella da "primo anno a primo anno". La domanda dovrà essere compilata dal 1° gennaio al 31 marzo sull'apposito sistema Web predisposto dall'Ateneo e consegnata agli uffici didattici del CdS ISFPS entro gli stessi termini.
9. Qualora le richieste pervenute siano superiori al numero di posti disponibili verrà redatta una graduatoria di merito che terrà conto, nell'ordine: del numero di CFU acquisiti, della media dei voti degli esami sostenuti e della minore età anagrafica.

Art. 15 - Trasferimenti da altri Atenei

1. Per richiedere il trasferimento, lo studente deve compilare la domanda in ingresso tra il 1° agosto e il 10 settembre sull'apposito sistema Web predisposto dall'Ateneo, corredata da un'autocertificazione attestante per ogni esame sostenuto il SSD, il numero di CFU, il voto e la data di conseguimento. Il Consiglio CdS provvederà alla valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso di una adeguata preparazione iniziale. La domanda completa dovrà essere consegnata agli uffici del CdS ISFPS entro gli stessi termini.
2. Le attività formative conseguite nella precedente carriera possono essere utilizzate anche per il riconoscimento parziale (non meno del 50%) di attività formative del CdS ISFPS.
3. Il trasferimento potrà essere riconosciuto in presenza di almeno 12 CFU convalidabili nell'ambito del CdS ISFPS. Eventuali CFU non riconoscibili, potranno essere in seguito attribuiti come CFU a scelta dello studente attraverso la presentazione del piano di studio.
4. La commissione, sulla base della documentazione prodotta dallo studente, propone (o meno) l'accoglimento della richiesta di trasferimento, l'anno di corso a cui lo studente può essere iscritto e il corrispondente manifesto degli studi.
5. Entro il 30 settembre il Consiglio CdS dovrà esprimersi. Lo studente, dopo l'acquisizione del nulla osta da parte della Segreteria Studenti del Dipartimento FSSN, dovrà presentare domanda di trasferimento in uscita all'Ateneo di provenienza, che provvederà ad inoltrare alla Segreteria Studenti il foglio di congedo della carriera dello studente.

Art. 16 - Abbreviazioni di corso

1. Per richiedere l'abbreviazione di corso, riservata a possessori di un titolo di studio universitario nazionale o straniero che intendano iscriversi ad anni successivi al primo, lo studente deve compilare



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

la domanda tra il 1° agosto e il 10 settembre sull'apposito sistema Web predisposto dall'Ateneo, corredata da un'autocertificazione attestante per ogni esame sostenuto il SSD, il numero di CFU, il voto e la data di conseguimento. Il Consiglio CdS provvederà alla valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso di una adeguata preparazione iniziale.

2. Qualora il titolo fosse stato conseguito presso un altro Ateneo è necessario allegare i programmi degli esami.
3. La domanda completa dovrà essere consegnata agli uffici del CdS ISFPS entro gli stessi termini.
4. La delibera da parte del Consiglio CdS dovrà essere emanata entro il 30 settembre.
5. Il riconoscimento totale o parziale di ciascuna attività formativa sostenuta per l'acquisizione del titolo di studio posseduto è subordinato alla coerenza dei contenuti delle attività formative svolte dagli interessati nella precedente carriera con gli obiettivi formativi del CdS ISFPS, al SSD cui appartiene ed alle finalità della stessa.
6. Le attività formative conseguite nella precedente carriera possono essere utilizzate anche per il riconoscimento parziale (non meno del 50%) di attività formative del CdS ISFPS. L'abbreviazione del corso potrà essere riconosciuta in presenza di almeno 12 CFU convalidabili nell'ambito del CdS ISFPS. Eventuali CFU non riconoscibili, potranno essere in seguito attribuiti come CFU a scelta dello studente attraverso la presentazione del piano di studio.
7. La commissione, sulla base della documentazione prodotta dallo studente, propone (o meno) al CdS ISFPS l'accoglimento della richiesta di passaggio, l'anno di corso a cui lo studente può essere iscritto e il corrispondente manifesto degli studi. La Commissione converte ove necessario gli insegnamenti già acquisiti in CFU ed attività formative del CdS ISFPS.

Art. 17 - Iscrizioni ad anni successivi al primo per rinuncia o decadenza

1. Gli studenti che hanno effettuato rinuncia agli studi oppure siano stati dichiarati decaduti, presso questo o altro Ateneo, possono presentare domanda per iscrizione ad anni successivi al primo per rinuncia o decadenza.
2. Gli studenti interessati devono essere in possesso di almeno 12 CFU riconoscibili come attività formative del CdS ISFPS.
3. La domanda dovrà essere compilata tra il 1° agosto e il 10 settembre, sull'apposito sistema Web predisposto dall'Ateneo. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano frequentato Corsi di Studio presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formative.
4. Qualora i CFU fossero stati conseguiti presso un altro Ateneo è necessario allegare i programmi degli esami.
5. La domanda dovrà essere presentata agli uffici del CdS ISFPS entro gli stessi termini.
6. La delibera da parte del Consiglio CdS dovrà essere emanata entro il 30 settembre.
7. Il riconoscimento totale o parziale di ciascuna attività formativa sostenuta per l'acquisizione del titolo di studio posseduto è subordinato alla coerenza dei contenuti delle attività formative svolte dagli interessati nella precedente carriera con gli obiettivi formativi del CDS ISFPS, al SSD cui appartiene ed alle finalità della stessa.
8. Le attività formative conseguite nella precedente carriera possono essere utilizzate anche per il riconoscimento parziale (non meno del 50%) di attività formative del CdS ISFPS.
9. Una commissione indicata dal CdS ISFPS istruisce le pratiche relative convertendo, ove necessario, gli insegnamenti già acquisiti, in CFU ed attività formative del CdS ISFPS.
10. La commissione, sulla base della documentazione prodotta dallo studente, propone (o meno) al CdS ISFPS l'accoglimento della richiesta, l'anno di corso a cui lo studente può essere iscritto e il corrispondente manifesto degli studi.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 18 – Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1. Ove il titolo accademico straniero di cui si chiede il riconoscimento sia contemplato da specifici accordi internazionali che prevedano l'equiparazione dei titoli dei due paesi dichiarata in via amministrativa, l'Università procede al riconoscimento previa istruttoria volta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste nell'accordo.
2. In tutti i casi in cui non ricorre l'ipotesi di cui al precedente comma, il riconoscimento è effettuato dall'Università attraverso la valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività di cui si chiede il riconoscimento.
3. Sulle istanze di riconoscimento, prodotte ai fini dell'eventuale abbreviazione della durata degli studi, delibera il Senato Accademico, sentito il Dipartimento su proposta del Consiglio CdS.

Art. 19 – Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al CdS ISFPS e abbia interesse ad accedere all'attività didattica dell'Università per motivi di aggiornamento culturale e/o professionale, può chiedere l'iscrizione a una o più attività formative specifiche.
2. La domanda dovrà essere presentata sull'apposito sistema Web predisposto dall'Ateneo, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei corsi richiesti, agli uffici del CdS ISFPS.
3. La delibera da parte del Consiglio CdS dovrà essere emanata entro 15 gg dopo la presentazione della domanda. L'accettazione è comunque subordinata al parere del Dipartimento FSSN e potrà avvenire nell'ambito del numero di posti disponibili.
4. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. È, altresì, diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I CFU acquisiti possono essere riconosciuti e convalidati nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente ad altro CdS.
5. L'importo della contribuzione dovuta per l'iscrizione a singole attività formative viene annualmente riportata dal decreto relativo a tasse e contributi stabiliti per ciascun Anno Accademico.
6. L'iscrizione alle singole attività formative è incompatibile con l'iscrizione a un Corso di Studi.
7. Il numero complessivo di CFU delle singole attività formative richieste non potrà superare il numero di 60 per Anno Accademico.

Art. 20 - Attività di supporto o di recupero

1. Il CdS ISFPS può prevedere l'attivazione di forme didattiche di supporto o di recupero finalizzate a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.
2. Tali corsi potranno avere luogo soltanto in periodi di interruzione delle attività didattiche e lo svolgimento degli stessi non potrà in alcun caso essere affidato al Docente titolare dell'insegnamento per il quale si richiede l'attività di supporto o di recupero. La durata di questi corsi di recupero non potrà essere comunque superiore ad un quarto delle ore frontali del corso ufficiale.

Art. 21 – Corsi intensivi

1. Al fine di favorire il percorso didattico dello studente con impegno a tempo pieno e non a tempo pieno, il CdS ISFPS, può prevedere l'attivazione di corsi intensivi di tipo esercitazionale, che integrino l'attività normale di moduli didattici che lo richiedano.
2. I corsi esercitazionali possono essere tenuti dai docenti del Dipartimento FSSN, titolari dell'insegnamento per il quale si richiede l'attività esercitazionale supplementare o da personale appositamente reclutato secondo le disposizioni vigenti.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 22 – Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

1. Gli studenti del CdS ISFPS possono svolgere parte dei loro studi in Università estere con cui l'Unical ha stipulato accordi. Gli studenti risultati vincitori dei bandi di mobilità internazionale devono presentare al CdS ISFPS la documentazione relativa alle attività formative che intende seguire e quindi di cui intende richiedere il riconoscimento (denominazione dell'attività, numero di CFU, contenuti dell'attività formativa da seguire all'estero, nulla osta del docente del Dipartimento titolare del corso). I CFU corrispondenti saranno valutati al ritorno dalla mobilità internazionale dal Consiglio CdS, acquisito il parere di una Commissione nominata dallo stesso Consiglio CdS.
2. Il Consiglio CdS quindi delibera approvando o meno la richiesta con motivazione. Qualora le attività formative da svolgere presso università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, queste potranno essere riconosciute come attività equivalenti, per quanto previsto dall'art 42 comma 2 del RDA o come "attività a scelta dello studente". In tal caso il CdS deve inviare alla segreteria studenti del Dipartimento apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.
3. Lo studente può presentare al CdS ISFPS istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative diverse da quelle autorizzate svolte presso università estere, motivandola adeguatamente. Il Consiglio CdS esprime parere con urgenza.
4. Copia delle delibere del Consiglio CdS per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità deve essere trasmessa all'ufficio speciale Erasmus e, per le mobilità non-Erasmus, all'ufficio speciale Relazioni Internazionali.
5. Lo studente che segue attività formative in una Università estera può fare riferimento al docente referente per la Mobilità Internazionale.
6. Al termine del programma di studi all'estero, il Consiglio CdS, sulla base della documentazione ricevuta dagli uffici di mobilità internazionale, delibera il riconoscimento dell'attività svolta.
7. Qualora lo studente acquisisca all'estero solo una parte dei CFU previsti nella documentazione approvata, il Consiglio CdS provvederà al loro riconoscimento come attività svolte in mobilità internazionale secondo le modalità descritte nei comma 1 e 2.

Art. 23 – Verifica del profitto e commissioni

1. Per tutte le attività formative del CdS ISFPS è obbligatoria la verifica, mediante esame o valutazione di Superato, da parte di una commissione. La valutazione del profitto mediante esame è espressa mediante voto in trentesimi. Il superamento dell'esame è subordinato ad un voto non inferiore a 18/30. La responsabilità della valutazione finale è collegiale. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della commissione di esame. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di Superato (che determina l'acquisizione dei relativi CFU).
2. Per sostenere le prove di accertamento di profitto, lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza.
3. Le modalità di accertamento del profitto per ciascuna singola attività didattica possono prevedere prove scritte o orali, o entrambe. Le prove di accertamento del profitto e la comunicazione delle votazioni sono pubbliche.
4. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto e non influisce sulla media della votazione finale. Essa è annotata sul verbale ma non è inserita nella carriera dello studente, salvo che il medesimo non ne faccia espressa richiesta.
5. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
6. Gli appelli di esame sono stabiliti dal Calendario Accademico approvato dal Dipartimento FSSN entro il 30 ottobre di ogni AA. Il loro numero è di almeno 5 appelli aperti a tutti (2 nella sessione invernale, 2



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

nella sessione estiva e 1 nella sessione autunnale) e in almeno due appelli straordinari per studenti fuori corso (senza restrizione di CFU). La distanza tra la data di un appello e l'altro, di un generico corso, deve avere una finestra temporale di almeno due settimane. Le date degli appelli dello stesso periodo (semestre e anno di corso) non possono essere in alcun modo sovrapposte e devono avere una distanza temporale di almeno un giorno.

7. Le commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Coordinatore e sono composte da almeno 3 membri (Presidente + almeno 2 componenti). La commissione opera validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
8. Possono far parte delle commissioni di esame i docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i cultori della materia. Nel caso di indisponibilità documentata del Presidente della commissione, il Coordinatore provvede a nominare un sostituto.
9. Nel caso di attività formative suddivise in insegnamenti o moduli coordinati, di cui sono titolari professori diversi, la commissione è presieduta da uno dei professori individuato dal Coordinatore.
10. Nel caso di corsi di insegnamento di uno stesso CdS o di più CdS afferenti allo stesso Dipartimento, sdoppiati o aventi la medesima denominazione e offerti nello stesso periodo, ove sia nominata un'unica commissione, di essa devono far parte tutti i professori titolari dei corsi stessi. Per insegnamenti di uno stesso CdS, il Presidente della commissione viene designato dal Coordinatore. Per insegnamenti di più CdS afferenti allo stesso Dipartimento, la nomina della commissione spetta al Direttore del Dipartimento FSSN.
11. Ove necessario, il Presidente della commissione può richiedere al Coordinatore la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un professore di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo a esaurimento, afferenti al SSD cui il corso è attribuito o a settore scientifico-disciplinare affine. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
12. La registrazione degli esami di profitto è eseguita esclusivamente con strumenti informatici e con firma digitale secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.

Art. 24 – Attività formative per gli studenti non a tempo pieno

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 5 del RDA, lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo del medesimo CdS riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno. Lo studente impegnato non a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo del medesimo Corso di Studi riservato agli studenti impegnati a tempo pieno. In entrambi i casi:
 - a) la richiesta deve essere inoltrata all'asegreteria didattica del CdS
 - b) il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla richiesta.
2. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può richiedere di iscriversi non a tempo pieno. In tal caso, è tenuto a presentare, contestualmente alla richiesta, una proposta di piano di studio articolato su 6 anni che rispetti le propedeuticità esistenti e preveda un impegno medio annuo corrispondente a 30 crediti (non meno di 24 crediti e non più di 36 crediti per singolo anno), indicando l'AA cui chiede di essere iscritto

Art. 25 – Studenti “regolarmente in corso”, “non regolarmente in corso”, “fuori corso”

1. L'iscrizione ai corsi dell'anno successivo come studente “regolarmente in corso” richiede che lo stesso abbia conseguito il 30% dei CFU previsti dall'ordinamento didattico per gli anni precedenti.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfa le condizioni di cui al comma precedente può:
 - a. iscriversi come studente non a tempo pieno nel caso in cui abbia acquisito i CFU richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;
 - b. iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.
 - c. Lo studente impegnato non a tempo pieno deve iscriversi come studente non regolarmente in corso.
3. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti non regolarmente in corso possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.
4. Viene considerato "fuori corso" lo studente che, pur avendo seguito i corsi del CdS ISFPS per l'intera sua durata, non abbia acquisito tutti i CFU entro l'ultima sessione di esami prevista dalla durata normale del CdS ISFPS.
5. Gli studenti non regolarmente in corso e gli studenti fuori corso potranno essere oggetto di specifiche attività di tutorato e di recupero.

Art. 26 – Rinuncia agli studi e Decadenza

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi, dovrà consegnare l'istanza di rinuncia presso i Servizi Didattici
2. Si decade automaticamente dalla qualità di studente se non si supera alcun esame o verifica del profitto entro 3 anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università, o non si conseguono almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del CdS entro i 5 anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università.
3. Per altre ipotesi di decadenza dalla qualità di studente, si rimanda al RDA.

Art. 27 – Sospensione temporanea e interruzione programmata degli studi

1. Lo studente che, avendone titolo, intenda iscriversi ad una Scuola di Specializzazione, ad un Dottorato di Ricerca, ad un Master o all'Accademia Militare, è tenuto a richiedere la sospensione temporanea della carriera.
2. Lo studente può chiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici, comunque non oltre la durata legale del corso cui intende iscriversi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.
3. Al di fuori delle fattispecie previste dai commi precedenti, lo studente ha diritto a richiedere una interruzione programmata degli studi per 1' AA. L'interruzione determina la cessazione per l'anno accademico in questione dell'erogazione di tutti i servizi offerti dall'Università allo studente e comporta il solo pagamento di un diritto fisso indicato dalle Disposizioni relative a Tasse Universitarie, Contributi ed Esoneri. L'interruzione non può essere richiesta per periodi inferiori a 1 AA e può essere richiesta non più di 2 volte nel corso degli studi.
4. Lo studente che abbia in corso l'interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione del diritto fisso di cui sopra ed è tenuto al pagamento della differenza tra l'importo versato e l'importo dovuto delle tasse universitarie.
5. Al termine dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione lo studente riprende la sua carriera.

Art. 28 – Tesi di Laurea

1. Le modalità di svolgimento della prova finale sono legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sviluppato dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
2. L'oggetto della tesi deve essere pertinente ai settori scientifico-disciplinari (SSD) previsti nell'Ordinamento didattico del CdS ISFPS.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

3. Gli studenti dei Corsi di Laurea in ISFPS svolgono tesi compilative, ossia tesi che riassumano ed elaborino le acquisizioni recenti della letteratura scientifica internazionale su un argomento coerente con gli ambiti formativi inerenti un SSD presente nel piano di studio dello studente.
4. La tesi può essere richiesta dopo l'acquisizione di un numero di crediti formativi non inferiore a 120 CFU. Nel computo dei crediti sono esclusi quelli derivanti dall'attività di Tirocinio curriculare.
5. La tesi può essere svolta presso altri dipartimenti universitari, enti non universitari, aziende.
6. Relatori delle tesi sono docenti che svolgono attività didattica nei CdS del Dipartimento FSSN. Le tesi possono essere seguite da un correlatore esterno all'Unical o che non svolga attività didattica nei CdS del Dipartimento FSSN, ferma restando la responsabilità di un docente del Dipartimento FSSN, che assume la funzione di Relatore. Eventuali correlatori devono essere indicati dal Relatore sul modulo della richiesta di tesi o comunicati al Consiglio CdS almeno 1 mese prima della data di laurea.
7. Lo studente compila il modulo scaricabile sul sito web del Dipartimento, acquisendo sullo stesso la disponibilità del Relatore, e lo consegna agli uffici didattici del CdS ISFPS.
8. Qualora lo studente non trovasse un Relatore disponibile, può presentare istanza al Coordinatore che provvederà ad assegnargli un Relatore d'ufficio.
9. Lo svolgimento della tesi compilativa è da distribuire in un arco temporale non inferiore a 3 mesi. Il Relatore di tesi è responsabile dell'osservanza del periodo impegnato nel lavoro di tesi.
10. Il lavoro di tesi può essere interrotto dal Relatore o dal tesista, dietro presentazione di valida motivazione al Consiglio CdS. In tal caso, lo studente dovrà produrre una nuova domanda di tesi con inizio coincidente con la consegna del nuovo modulo.
11. La tesi di laurea è redatta in lingua italiana. L'uso della lingua inglese o di altre lingue della Comunità Europea deve essere autorizzato dal Coordinatore.

Art. 29 – Conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito tutti i CFU previsti dall'ordinamento didattico del CdS ISFPS e dal suo piano di studi, tranne quelli relativi alla prova finale.
2. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale. La prova finale consiste nella presentazione da parte dello studente di una tesi compilativa, elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore e valutata dalla commissione della prova finale (vedi art. 30).
3. Le date per le sessioni di Laurea sono stabilite dal Calendario Accademico. Eventuali sessioni di laurea straordinarie possono essere fissate all'occorrenza dal Consiglio di Dipartimento FSSN ed opportunamente autorizzate dal Senato Accademico.
4. La seduta di laurea per il conferimento del titolo è pubblica. I calendari sono resi pubblici dal Dipartimento FSSN almeno una settimana prima della seduta di Laurea. La responsabilità della pubblicizzazione delle date è del Direttore di Dipartimento.
5. Per poter partecipare alla seduta di laurea lo studente deve compilare e presentare la domanda di conseguimento titolo, controfirmata dal Relatore, presso l'Ufficio della Segreteria Studenti del Dipartimento solo dopo aver sostenuto tutti gli esami del proprio piano di studio e in ogni caso entro 20 giorni prima dell'inizio della sessione di laurea.
6. La consegna delle copie della tesi va effettuata inderogabilmente entro 7 giorni prima dell'inizio della sessione di laurea.
7. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il sistema bibliotecario d'Ateneo.

Art. 30 – Commissione e valutazione della prova finale

1. La commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del CdS. La proclamazione è pubblica.
2. La commissione per la valutazione della prova finale è composta da 6 membri, docenti dell'Ateneo, di cui almeno tre di ruolo responsabili di uno o più insegnamenti a essi affidati dal Dipartimento.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

3. Il presidente di commissione, di norma, è il Coordinatore o il professore di 1^a fascia con la maggiore anzianità di ruolo dei componenti la Commissione. La verbalizzazione è affidata al segretario del Consiglio CdS. Il verbale è redatto contestualmente alla prova e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.
4. La Commissione di Laurea valuta l'elaborato del candidato. Il superamento della prova consente l'acquisizione dei CFU necessari per raggiungere il numero complessivo dei 180 CFU richiesti per il conseguimento del titolo.
5. Il voto di laurea è espresso in centodecimi (110) ed è dato dal voto di base (media ponderata divisa per 3 e moltiplicata per 11), sommata al punteggio della prova finale. Ai fini del conseguimento del titolo è necessario acquisire il punteggio minimo di sessantasei/110.
La Commissione di Laurea attribuisce alla prova finale da 0 a 6 punti che si sommano al precedente valore di base per costituire il voto finale di laurea. A tale punteggio potranno, inoltre, essere aggiunti: 0,5 punti per ogni annotazione di lode riportata nell'esito degli esami di profitto; 2 punti per gli studenti con voto di base maggiore o uguale a 95; 2 punti in caso di laurea conseguita nella durata normale del percorso di studi; 1 punto, in caso di laurea conseguita al 1° anno fuori corso
6. Il valore finale è arrotondato all'intero più prossimo, approssimando per eccesso se il primo decimale è pari a cinque.
7. Il Presidente della Commissione di Laurea o il Relatore potrà proporre la lode qualora la valutazione risulti essere superiore di almeno un intero a 110/110. La lode è attribuita all'unanimità.

Art. 31 – Norme transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici, gli studenti possono concludere gli studi secondo il previgente regolamento o optare per il passaggio al nuovo ordinamento presentando domanda al CdS ISFPS secondo le indicazioni riportate sul Portale del Dipartimento FSSN.
2. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco (D.M. 509/99) possono presentare un piano di studio, su apposito modulo, per la definizione degli esami a scelta ovvero per la modifica di esami a scelta ancora non sostenuti.
3. In nessun caso gli studenti del Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco (D.M. 509/99) potranno modificare gli esami opzionali previsti nei relativi piani di studio.
4. Per gli studenti dei vecchi ordinamenti, le norme relative alla prova finale sono definite nei rispettivi regolamenti e riportati nella pagina web del Dipartimento.

ALLEGATO 1: Manifesto degli Studi CdS in ISFPS

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/offertaformativa1718/index.cfm

ALLEGATO 2: Attività Formative

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/insegnamenti/index.cfm